



CITTA' DI PESCARA
Area Tecnica e LL.PP.
Settore Ingegneria del Territorio

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI CITTADINI

Coordinatore tecnico ed Amministrativo:
Ing. Pierluigi Carugno
Arch. Pierpaolo Pescara

Collaboratori:
Per. Agr. Costantino Rapattoni
Per. Agr. Raffaele Di Pietrantonio
Geom. Giuseppe Basciano

Approvato con delibera di C.C. n. 172 del 27/09/2002

Aggiornato l'11/06/2019 con deliberazione di C.C. n. 35 del 06/03/2017

- Indice -

TITOLO I - APPLICAZIONE

Art.1 Finalità Pag. 3

Art.2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali Pag. 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI PARCHI CITTADINI

Art.3 Uso degli spazi verdi Pag. 3

Art.4 Classificazione delle aree destinate all'uso pubblico Pag. 4

Art.5 Giochi Pag. 4

Art.6 Animali Pag. 4

Art.7 Veicoli a motore autorizzati all'accesso Pag. 4

Art.8 Divieti Pag. 5

Art.9 Orari di apertura dei parchi Pag. 5

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI PARCHI CITTADINI

Art. 10 Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione Pag. 5

Art.11 Richieste di autorizzazione Pag. 6

Art.12 Rapporto con le associazioni Pag. 6

TITOLO IV- GESTIONE DEI PARCHI CITTADINI

Art.13 Gestione - (*Modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 6/3/2017*) Pag. 6

TITOLO V - SANZIONI

Art.14 Sanzioni e procedimento sanzionatorio Pag. 7

Art.15 Procedimento di riduzione in pristino Pag. 7

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Vigilanza sull'applicazione del Regolamento Pag. 8

ELENCO ALLEGATI:

Allegato "A": PARCHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 3
(*tabella reintrodotta con deliberazione di C.C. n. 35 del 6/3/2017*) Pag. 9

Allegato "B": DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI
AL VERDE PUBBLICO Pag. 10

TITOLO 1- APPLICAZIONE

Art.1 – Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Pescara intende garantire e promuovere la funzione sociale e ricreativa dei parchi comunali quali bene comune della cittadinanza. Il contenuto disciplinare del Regolamento è inoltre finalizzato alla tutela della vita della vegetazione all'interno degli stessi.

Art.2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1. Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- a) Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- b) Regolamento edilizio;
- c) Regolamento di Polizia Urbana;
- d) Nuovo Codice della Strada;
- e) Regolamento Polizia Veterinaria;
- f) Regolamento di Igiene;
- g) Regolamento delle Fognature;
- h) Regolamento per l'Occupazione del suolo e sottosuolo Pubblico;
- i) Regolamento smaltimento Rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- j) Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- k) Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI PARCHI CITTADINI

Art.3 - Uso degli spazi verdi

1. Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2. Le attività consentite nell'ambito dei parchi cittadini, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti,

tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- a) sosta e riposo;
- b) mobilità pedonale;
- c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti; i mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, monopattini etc., usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
- e) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d));
- f) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
- g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi di due o più praticanti).

3. Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati.

Art.4 - Classificazione delle aree destinate a verde

1. Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità.
2. Le attività di cui all'Art.3 lettera e) - gioco libero di tipo pesante, e lettera g) - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinate al rispetto dell'orario eventualmente fissato per lo svolgimento di tali attività.
3. Nell'ambito di superfici a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

Art.5- Giochi

1. Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piante, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nei parchi pubblici sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Art.6 - Animali

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi nei parchi pubblici con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli escrementi degli animali loro affidati.
2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento degli escrementi degli animali.
3. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, nei parchi, a tenere i cani al guinzaglio e, ove previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia e a condurli in modo non pericoloso.
4. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono tenute ad utilizzare con i propri animali le aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale all'interno dei parchi per essere usate da animali domestici.
5. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

Art.7 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso ai Parchi

1. Veicoli autorizzati all'accesso ai parchi, nel rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti.

Art.8 – Divieti

1. Nei parchi è vietato:

- a) ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione;
- b) accedere al di fuori degli orari consentiti;
- c) circolare e sostare con veicoli a motore, ad eccezione di quelli autorizzati;
- d) raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco, asportare terra, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) rimuovere, danneggiare i nidi e le tane, catturare e molestare gli animali selvatici, esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- f) affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere su alberi ed arbusti;
- g) danneggiare o imbrattare la segnaletica, i giochi e gli elementi di arredo;
- h) sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate allo scopo e segnalate sul posto;
- i) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- j) scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- k) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualunque tipo;
- l) introdurre nuovi animali, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- m) abbandonare animali domestici, introdurli in acqua e addestrare cani da caccia e da difesa;
- n) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi o preparare carbonella;
- o) soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- p) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi; q) calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco;
- r) svolgere le attività consentite con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme in materia;
- s) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- t) praticare la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- u) praticare la balneazione e l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e ad esclusione di mezzi di soccorso o di servizio;
- v) ostruire e deviare le acque;
- w) alterare le acque mediante versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
- x) effettuare attività di vendita, se non in presenza di regolare autorizzazione.

Art.9 - Orari di apertura dei parchi .

1. I parchi recintati di norma sono aperti al pubblico dalle ore 08:00 fino all'imbrunire, salvo quanto indicato nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI PARCHI CITTADINI

Art.10 - Attività ed interventi sottoposti a preventiva autorizzazione

1. Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni intervento all'interno dei parchi è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione. In particolare, sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni temporanee degli spazi per l'installazione di strutture o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con diligenza al fine di prevenire danni all'ambiente e l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

2. Chiunque si renda responsabile di gravi inadempienze non potrà ottenere il rilascio di analoghe autorizzazioni sul territorio comunale per almeno 30 mesi.

3. Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente per poterla esibire agli incaricati della sorveglianza e controllo.

Art. 11 -Richieste di autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare feste, banchetti e manifestazioni simili presso le strutture coperte o scoperte situate all'interno dei Parchi, deve presentare apposita domanda, in carta semplice, al Servizio competente. Per l'utilizzo delle strutture coperte, è dovuta al Comune una somma a titolo di rimborso spese, da versare alla Cassa del Settore Económico, che sarà stabilita dalla Giunta.
2. Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 3 (tre).
3. Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate, in modo da non danneggiare il manto erboso.
4. Le strutture posizionate previo autorizzazione devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione.
5. All'interno dei Parchi è vietata qualsiasi attività o manifestazione a pagamento, salvo quelle regolamentate dal successivo art. 13.

Art. 12 - Rapporto con le associazioni

1. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico all'interno dei parchi, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. Il Comune di Pescara nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

TITOLO IV - GESTIONE DEI PARCHI CITTADINI

Art. 13 – Gestione

1. **Chiunque intenda gestire aree destinate a parchi pubblici anche con l'installazione di chioschi, giochi e strutture simili al loro interno deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro i termini fissati con le procedure previste dagli appositi bandi pubblici che regolamenteranno il rilascio della relativa concessione. La concessione regolamenterà anche i termini per la manutenzione dei parchi e sarà aperta alle seguenti categorie di operatori esterni:**
 - a) **Onlus e No-Profit;**
 - b) **Associazioni umanitarie e benefiche;**
 - c) **Organizzazioni e Associazioni libere;**
 - d) **Cooperative e ditte.**Ciascuno degli enti di cui ai punti a)- b)- c) e d) dovrà al momento della domanda presentare il proprio statuto o atto costitutivo.
2. **La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, che verrà determinato negli appositi bandi;**
3. **L'affidatario della gestione di un parco pubblico, individuato con le modalità di cui al precedente comma 1, potrà, a propria cura e spese, provvedere ad installare, sulle aree indicate nell'avviso, un chiosco e/o un box con relativi servizi igienici, realizzati secondo l'ideogramma da stabilire dall'Amministrazione Comunale nei singoli avvisi pubblici per l'affidamento. I manufatti potranno avere una superficie lorda massima di m² 32**

(trentadue). Nei parchi in cui sono presenti campi attrezzati per lo svolgimento delle attività sportive, la superficie predetta potrà essere elevata ad ulteriori m² 32 (trentadue) destinati alla realizzazione di locali spogliatoi.

4. La realizzazione dei manufatti potrà avvenire attraverso la concessione del diritto di superficie per il tempo massimo di anni 10 (dieci) al termine del quale le strutture realizzate passeranno, a titolo gratuito, al patrimonio dell'Ente, a discrezione dell'Ente, o saranno demolite a intero carico del concessionario al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.
5. Il concessionario che realizzerà gli eventuali manufatti previsti durante il periodo della concessione sarà esonerato dal pagamento del canone ricognitorio di cui all'art. 2 fino al raggiungimento del valore di realizzazione del manufatto, ma detta disposizione non si applica nei parchi in cui è presente un campo sportivo. (*)

TITOLO V – SANZIONI

Art. 14 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è soggetta a denuncia ai sensi dell'art. 650 C.P., in attesa di disposizioni legislative che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative per le amministrazioni comunali.
2. Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente Art. 15.
3. Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'allegato "A", che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

Art. 15 - Procedimento di riduzione in pristino

1. L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dall'Amministrazione comunale secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.
4. Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "B" al presente Regolamento.
5. Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di IVA, contenuti nei contratti stipulati.

(*) modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 35 del 06/03/2017

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Vigilanza sull'applicazione dei Regolamento

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, dai custodi dei Parchi, nonché dagli altri Organi di Polizia.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.
3. Nell'ottica di valorizzare il ruolo degli anziani della città l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare con essi convenzioni per garantire una presenza attiva e costante nel parco anche con segnalazioni agli organi di cui ai punti precedenti 1 e 2.

Allegato "B": disposizioni in merito alla valutazione dei danni al verde pubblico.

Le tabelle inserite nel presente Regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde pubblico, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di € 100 e massima di € 10.000.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i seguenti indici di riferimento:

- A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie;
- B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- C) Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età. **A)**

A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà; allo scopo verranno presi in considerazione i Prezzi Informativi delle Opere Edili - categ. Opere di Giardinaggio e Arredo Urbano - della Regione Abruzzo o in mancanza del riferimento, saranno presi in considerazione i prezzi informativi dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde vigenti al momento in cui è stato causato il danno.

Si prende in considerazione il 1110 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, etc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, etc. così come indicati nel seguente quadro esplicativo:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria,
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vip

C) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

CIRCONFERENZA IN CM	INDICE
Fino a 30	1
da 31 a 40	1,5
da 41 a 50	2
da 51 a 60	3
da 61 a 70	4
da 71 a 80	5
da 81 a 90	7
da 91 a 100	9
da 101 a 110	10
da 111 a 120	11
da 121 a 130	13
da 131 a 140	14
da 141 a 150	15
da 151 a 160	16
da 161 a 170	17
da 171 a 180	18
da 181 a 190	19
da 191 a 200	20
da 201 a 220	21
da 221 a 240	22
da 241 a 260	23
da 261 a 280	24
da 281 a 300	25
da 301 a 330	26
da 331 a 360	28
da 361 a 390	29
da 391 a 420	31
da 421 a 450	33
da 451 a 500	35
da 501 a 550	38
da 551 a 600	40
da 601 a 700	45

VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore:

A) Danni per ferite al tronco (scortecciamenti)

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA.TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DEL L'ALBERO
Inferiore a mt.1,50	90
da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al precedente punto A). Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, etc. ...) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno presi in considerazione i Prezzi Informativi delle Opere Edili - categ. Opere di Giardinaggio e Arredo Urbano - della Regione Abruzzo o in mancanza del riferimento, saranno presi in considerazione i prezzi informativi dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde vigenti al momento in cui è stato causato il danno.